

CRITERI DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

REGOLAMENTO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento vengono individuati ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), articolo 101, comma 7, lettera e), i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente regolamento, a norma del D. Lgs. n. 152/06, si intende per:
 - a) Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (articolo 74);
 - b) Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (articolo 74);
 - c) Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (articolo 74);
 - d) Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue provenienti dalle attività di cui all'articolo 101, comma 7 del Decreto legislativo, nonché quelle individuate dall'articolo 3 del presente regolamento;
 - e) Acque di ruscellamento superficiale: la porzione di acque meteoriche che non penetra nel suolo e nel sottosuolo, ma che defluisce in superficie.
 - f) Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (articolo 74);
 - g) Titolare dello scarico: titolare dell'attività dalla quale si origina lo scarico, ovvero consorzio, qualora i titolari di più stabilimenti abbiano deciso di consorziarsi per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle singole attività, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell'eventuale impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni normative vigenti e della presente direttiva;
 - h) Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo (articolo 74);

Art. 3

Criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche

1. Ai sensi dell' articolo 101 comma 7, lettera e), del D. Lgs. n. 152/06, la Regione Campania individua i seguenti criteri di assimilazione qualitativa delle acque reflue:
 - a) Sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della **Tabella A**. Nel caso in cui sia presente la coesistenza di due o più attività tra quelle riportate in elenco della **Tabella A**, ciò non modifica la classificazione di "scarichi domestici" assegnata ai rispettivi scarichi e pertanto alla loro unione. Ai sensi dell'articolo

124, comma 4, del D. Lgs. n. 152/06, per queste attività in caso di scarico in fognatura non è prevista autorizzazione. Per gli scarichi non in pubblica fognatura si rinvia alla normativa vigente che disciplina gli scarichi delle acque reflue su suolo ed in corpo idrico superficiale;

b) Sono da considerarsi assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue scaricate da attività ricomprese tra quelle elencate nella **Tabella B** che presentino le caratteristiche qualitative di cui alla **Tabella B.1** del presente regolamento e che vengano convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. In caso contrario resta l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dalle Tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella **Tabella B.1**, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura. Per queste attività non sarà richiesta l'autorizzazione, ma è fatto l'obbligo di consentire i controlli così come previsto ex D. Lgs. n.152/06 e di inviare una richiesta di assimilazione attraverso una "Dichiarazione Inizio Attività" all'Autorità Competente. Tale richiesta dovrà contenere la documentazione necessaria alla completa definizione dell'attività produttiva, delle modalità di scarico, e comprovante la quantità e qualità del refluo scaricato come previsto nella **Tabella B.1**. L' Autorità Competente verificherà, previa istruttoria, la richiesta di assimilazione e notificherà al richiedente l'esito (accoglimento o rigetto) dell'istanza;

c) Sono da considerarsi non assimilabili a domestiche le acque reflue scaricate da attività che non rientrano tra quelle indicate alla lettera **a)** e alla lettera **b)** del presente articolo. Per queste tipologie di scarico, il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, dovrà richiedere l'autorizzazione allo scarico conforme al regolamento dell'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n.152/06;

d) Nel caso di compresenza di attività per le quali le acque reflue scaricate rientrano fra quelle assimilate a domestiche secondo le lettere **a)** e **b)** del presente articolo con attività diverse, il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, dovrà richiedere l'autorizzazione allo scarico conforme al regolamento dell'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n.152/06.

Art. 4

Scarichi non assoggettati ai criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche

1. Le acque di ruscellamento superficiale, che colano dalle superfici adibite a tetto e/o che defluiscono lungo le aree esterne, pertinenti alle attività rispettanti quanto disciplinato alle lettere **a)** e **b)** dell'articolo 3, adibite esclusivamente alla sosta (per le ordinarie attività di carico e scarico), al transito e/o al parcheggio, dei cliente e/o delle maestranze, (es: parcheggi esterni antistanti abitazioni, scuole, uffici pubblici, strade e autostrade e rispettive aree pertinenti), non rientrano nella fattispecie delle acque reflue, e non sono pertanto soggette ad autorizzazione, né vanno convogliate in fognatura.

Tabella A – articolo 3, comma 1, lettera a) - Attività i cui scarichi sono assimilabili a scarichi domestici:

ATTIVITA'	NOTE
1. Rifugi montani, bed and breakfast, agriturismi, campeggi	
2. Ristoranti, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine	Posti a sedere \leq 100
3. Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento e spettacolo), cioccolateria, sale da the, enoteche-bottiglierie con somministrazione	
4. Mense	Pasti/die \leq 500
5. Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo grado Istruzione secondaria di secondo grado e universitaria	
6. Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili	
7. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintoria e finissaggio	
8. Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	
9. Ottici	
10. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria, corallo e pietre preziose	
11. Studio audio e video registrazioni	
12. Agenzie di viaggio	
13. Attività Informatica	
14. Vendita al minuto di generi di cura per la persona	
15. Palestre	
16. Call center	
17. Attività di servizi di natura esclusivamente "immateriale" ed "intellettuale": ad es. uffici pubblici e privati, servizi di intermediazione monetaria, assicurativa, finanziaria e immobiliare, banche, sportelli postali, studi di avvocati, di ingegneria, studi medici e odontoiatrici pubblici e privati in assenza di laboratori di analisi e di diagnostica (con esclusione dei centri di dialisi e dei laboratori odontotecnici)	
18. Attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari : ad es. cartolerie, edicole, tabaccherie, esposizione e vendita di mobili senza produzione o laboratorio di falegnameria, librerie, articoli per la casa e detersivi, profumerie, parafarmacie, erboristerie, farmacie, oggettistica, ferramenti, (con esclusione dei centri commerciali);	

Tabella B - articolo 3, comma 1, lettera b) - Attività i cui scarichi sono classificabili come scarichi domestici qualora rispettino i valori soglia dei parametri riportati in Tabella B.1:

ATTIVITA'	NOTE
1. Ristoranti, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine	Posti a sedere $>$ 100
2. Mense	Pasti/die $>$ 500
3. Laboratori artigianali e piccole e medie imprese, dedite alla produzione di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle,	

	confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè	
4.	Laboratori artigianali e piccole e medie imprese dedite alla produzione produzioni e/o imbottigliamento di vino da uve e di altre bevande fermentate e non distillate	
5.	Ipermercati – Supermercati – Centro Commerciale	
6.	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	
7.	Piscine-Stabilimenti idropinici ed idrotermali	
8.	Macellerie sprovviste del reparto macellazione	
9.	Riparazione di beni di consumo	
10.	Liuteria	
11.	Servizi dei saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza	
12.	Laboratori odontotecnici	
13.	Laboratori artigianali e piccole e medie imprese, dedite alla lavorazione e conservazione di carni e/o vegetali e di prodotti a base di carni e/o vegetali (carne essiccata, salata o affumicata, insaccati, sughi, piatti di carne preparati, confetture, conserve).	
14.	Laboratori artigianali e piccole e medie imprese, dedite alla produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini.	
15.	Laboratori artigianali e piccole e medie imprese, dedite alla produzione di panetteria, di paste alimentari, cuscus, biscotti, prodotti farinacei simili pasticceria conservata e pasticceria fresca.	

Tabella B.1 - Caratteristiche del refluo prodotto dalle attività della Tabella B prima di ogni trattamento depurativo affinché possa essere considerato assimilato ad acque reflue domestiche:

Caratteristiche del refluo prodotto dalle attività della Tabella B prima di ogni trattamento depurativo ai fini dell'assimilabilità alle acque reflue domestiche			
N.	PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	VALORI LIMITE DI EMISSIONE
1	Portata	mc/giorno	≤ 15
2	PH		5,5-9,5
3	Temperatura	C°	≤ 30°
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 700
7	BOD5	mg/l	≤ 300
8	COD	mg/l	≤ 700
9	Rapporto COD/BOD5		≤ 2,2
10	Fosforo Totale	mg/l	≤ 30
11	Azoto Ammoniacale	mg/l	≤ 50
12	Azoto Nitroso	mg/l	≤ 0,6
13	Azoto Nitrico	mg/l	≤ 30
14	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	≤ 40
15	Tensioattivi	mg/l	≤ 20